

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FUMAGALLI**

INDI

DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (1142)	451
PRESIDENTE	451, 452, 453, 454, 456, 457, 459, 460, 461
FODERARO, <i>Relatore</i>	452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	452, 453, 454, 457, 458, 461
RICCIO	453, 454, 456, 457
BUCCIARELLI DUCCI	454
AMATUCCI	455, 457, 459
CAPALOZZA	456, 459, 460
ROCCHETTI	457
LECCISO	457, 460
GULLO	458
FUMAGALLI	458, 461
CACCURI	461

La seduta comincia alle 8,30.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Proseguiamo nell'esame degli articoli:

ART. 68.

« Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato a carico di un ufficiale giudiziario se questi non sia stato prima sentito nelle sue discolpe. Tuttavia la Commissione di vigilanza e di disciplina provvede egualmente qualora l'ufficiale giudiziario, citato regolarmente a norma dell'articolo 67, non sia comparso né abbia giustificato un legittimo impedimento.

« La disposizione precedente non si applica nel caso di destituzione di diritto e nei casi di sospensione preventiva di cui agli articoli 55, 56 e 103, terzo comma ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 69:

« Se la dimora dell'incolpato non è nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal presente capo, sono fatte mediante pubblicazione, in sunto, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 70:

« Il procedimento disciplinare può essere riaperto qualora emergano nuovi fatti o prove tali da far presumere la colpa dell'ufficiale

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

giudiziario, in caso di avvenuto proscioglimento, o, comunque, una colpa maggiore.

« Il procedimento può essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sospensione o la destituzione, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano avere diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

« La riapertura è decisa dal Ministro, il quale in tal caso può anche sospendere gli effetti della punizione già inflitta.

« All'ufficiale giudiziario a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 71:

CAPO X.

CONGEDI ED ASPETTATIVE

ART. 71.

« Il capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è addetto può concedergli congedi che, in complesso, non eccedano la durata di trenta giorni per ciascun anno.

« Per causa grave, la durata del congedo annuale può essere protratta fino a due mesi dal Ministro per la grazia e giustizia, su domanda da trasmettere per via gerarchica.

« Per esigenze di servizio il congedo può non essere concesso e essere sospeso, abbreviato o revocato dal concedente o dalla autorità superiore.

« L'ufficiale giudiziario prima di assentarsi deve comunicare al capo dell'ufficio cui è addetto il luogo nel quale possano essergli dirette comunicazioni di servizio.

« I capi di collegio comunicano ai rispettivi capi del pubblico ministero i congedi accordati, ed il pretore li comunica al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale deve darne pure comunicazione al primo presidente della Corte di appello.

« L'ufficiale giudiziario durante il periodo del congedo è considerato in servizio ai fini della indennità integrativa e della ripartizione di cui agli articoli 126 e seguenti ».

FODERARO, *Relatore*. Propongo un emendamento di mera forma: cioè sostituire alla

fine del terzo comma alle parole « dal concedente o dall'autorità superiore », le parole « dall'autorità concedente o da quella superiore ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 71 con l'emendamento proposto dal relatore ed accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 72:

« L'ufficiale giudiziario può essere collocato in aspettativa, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, per provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, o per servizio militare. Nei due ultimi casi non ha diritto ad indennità integrativa né a ripartizione di proventi.

« L'aspettativa per infermità può essere disposta su domanda o di ufficio; nel primo caso, in base a certificato medico debitamente vidimato e legalizzato, salvo al Ministro, ove lo creda opportuno, di disporre accertamenti da eseguirsi da un medico fiscale; nel secondo caso, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina sulla base di prove ad essa fornite o direttamente raccolte. Le stesse norme si applicano anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità.

« L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

« L'ufficiale giudiziario chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare. Se invece è richiamato alle armi per servizio temporaneo, è considerato in congedo, purché l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi, ma soltanto per i primi due mesi ha diritto al trattamento economico di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 71. Per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 73:

« L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

« L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

« Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un pe-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

riodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

« Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

« La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia non può superare due anni in un quinquennio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 74:

« Scaduti i periodi massimi di cui all'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario che risulti inabile, per infermità, a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. L'ufficiale giudiziario, invece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

« Peraltro, qualora il Ministero non ritenga opportuno il definitivo allontanamento dell'ufficiale giudiziario dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per non più di sei mesi.

« La stessa norma si applica per la concessione, quando il Ministero lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, all'ufficiale giudiziario che già abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto nel comma ultimo predetto.

« Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se l'ufficiale giudiziario non riassume servizio si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Propongo la soppressione della parola « Peraltro » all'inizio del secondo comma e la sostituzione della parola « Ministro » alla parola « Ministero » al secondo ed al terzo comma.

FODERARO, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 74, con gli emendamenti, uno soppres-

sivo della parola « Peraltro », al secondo comma, e l'altro sostitutivo della parola « Ministro » alla parola « Ministero », al secondo ed al terzo comma, proposti dal Governo ed accettati dal relatore.

(È approvato).

Segue l'articolo 75:

« All'ufficiale giudiziario in aspettativa per infermità è concesso un assegno alimentare non maggiore della metà né minore del terzo dell'indennità integrativa, nel caso che egli conti dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo né minore del quarto se conti meno di dieci anni.

« L'assegno di cui al comma precedente è dovuto, negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari e in ogni caso quando debba farsi luogo alla comunione di cui all'articolo 127, sulla quota, eventualmente integrata dalla indennità di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, secondo le norme della ripartizione, compreso nel numero degli ufficiali giudiziari anche quello in aspettativa.

« Gli anni di servizio in base ai quali ha luogo la concessione dell'assegno di cui al presente articolo, sono soltanto quelli utili per il conseguimento della pensione ».

RICCIO. Al secondo comma, invece di « quello in aspettativa » propongo di dire « quelli in aspettativa ».

FODERARO, *Relatore*. Accetto l'emendamento, e propongo altresì che, al primo comma, dopo la parola « integrativa », siano aggiunte le altre « a giudizio del Ministro ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto i due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 75, con l'emendamento aggiuntivo delle parole « a giudizio del Ministro » al primo comma, proposto dal relatore ed accettato dal Governo, e con l'emendamento sostitutivo della parola « quelli », alla parola « quello » alla fine del secondo comma, proposto dall'onorevole Riccio ed accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Segue l'articolo 76:

« Nei decreti di collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonché, nel caso di aspettativa per infermità, la misura

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

dell'assegno spettante all'ufficiale giudiziario ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 77:

« Gli ufficiali giudiziari in aspettativa, sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto siano applicabili.

« Essi devono comunicare all'ufficio a cui sono addetti la loro residenza e gli eventuali cambiamenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 78:

CAPO XI.

DIMISSIONI, COLLOCAMENTO A RIPOSO E DISPENSA DAL SERVIZIO

ART. 78.

« Le dimissioni dell'ufficiale giudiziario debbono essere presentate per iscritto e non hanno effetto se non accettate dal Ministro per la grazia e giustizia.

« L'ufficiale giudiziario è obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finché non gli è partecipata la accettazione delle dimissioni, la quale può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e può altresì essere rifiutata qualora trovisi in corso procedimento disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario.

« L'ufficiale giudiziario che, senza giustificato motivo, abbandoni il servizio o non ottemperi all'invito di riprenderlo subito, può essere dichiarato dimissionario con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, salva sempre l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso che egli riassuma servizio dopo l'invito.

« L'ufficiale giudiziario le cui dimissioni furono accettate e quello dichiarato dimissionario di ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nel comma precedente, possono essere riammessi in servizio previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina. ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 79:

« Gli ufficiali giudiziari sono collocati a riposo di ufficio, quando abbiano compiuto settanta anni di età.

« Gli ufficiali giudiziari che chiedono di essere collocati a riposo devono inoltrare istanza per via gerarchica al Ministro per la grazia e giustizia, il quale provvede con decreto.

« All'ufficiale giudiziario collocato a riposo può essere attribuito il titolo onorifico della qualifica superiore.

« Gli ufficiali giudiziari collocati a riposo a loro domanda prima del settantesimo anno di età possono essere riammessi in servizio previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina e sempre che siano fisicamente idonei all'esercizio delle loro funzioni ».

BUCCIARELLI DUCCI. L'ultimo comma di questo articolo mi sembra poco opportuno; prego pertanto il relatore di darmene qualche giustificazione.

FODERARO, *Relatore*. Si è voluta far salva all'Amministrazione la facoltà, in caso che esigenze di servizio lo richiedano, di richiamare in servizio quegli ufficiali giudiziari che non hanno superato i 70 anni di età. È una *extrema ratio* alla quale l'Amministrazione può ricorrere su domanda degli ufficiali giudiziari, non un obbligo.

BUCCIARELLI DUCCI. Mi pare che sia una disposizione che deroghi alle norme generali vigenti per gli impiegati dello Stato.

FODERARO, *Relatore*. No, anche gli altri impiegati dello Stato possono essere riassunti in servizio, eccezionalmente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 79.

(È approvato).

Segue l'articolo 80:

« Gli ufficiali giudiziari resisi inabili al servizio per condizioni di salute od incapacità e quelli che diano scarso rendimento sono dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, la quale invita l'interessato a dare a voce o per iscritto le sue giustificazioni.

« Il Ministro può disporre gli accertamenti che ritiene del caso ».

RICCIO. Propongo che si sopprima la parola « resisi ».

FODERARO, *Relatore*. D'accordo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*: Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 80, con l'emendamento proposto dall'onorevole Riccio.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

Segue l'articolo 81:

« Il trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari è regolato dal testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2313, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 82:

CAPO XII.

TABELLA ORGANICA

ART. 82.

« Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1478; ed è costituito:

da 2 ufficiali giudiziari di Corte di cassazione;

da 44 ufficiali giudiziari di Corte di appello;

da 258 ufficiali giudiziari di tribunale;

da 1174 ufficiali giudiziari di pretura ».

AMATUCCI. Questo articolo merita la nostra particolare attenzione in quanto, mentre nella relazione a questo disegno di legge e soprattutto in quella che accompagnò la legge del giugno 1949 sulla sistemazione dei commessi degli ufficiali giudiziari si disse che questi provvedimenti legislativi volevano costituire i primi passi verso la statizzazione di questa categoria, ora, nello stabilire nella tabella i posti per ufficiali giudiziari della Cassazione, delle Corti d'appello, dei tribunali e delle preture solamente in 1478 (e non ho bisogno di ricordare che abbiamo 22 Corti d'appello, 153 tribunali e 957 preture), si dimenticano completamente gli aiutanti ufficiali giudiziari.

E l'omissione è tanto più grave in quanto la legge del 22 maggio 1942, n. 703, che concerneva provvedimenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e loro commessi, poneva a carico dello Stato gli oneri relativi e, conseguentemente, all'articolo 8, si vietava la nomina di nuovi commessi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

BETTIOL GIUSEPPE

AMATUCCI. Questa disposizione, che si rivelò quanto mai eccessiva, subito dopo la liberazione determinò, da parte degli ufficiali giudiziari, una richiesta di nomina di nuovi commessi giudiziari.

A tale proposito io, all'inizio di questa sessione parlamentare, rivolsi un'interrogazione al Ministro di grazia e giustizia, che era allora l'onorevole Grassi, ed il sottosegretario Cassiani mi rispose che il numero dei commessi, per quanto non fosse già stato compilato un organico, ammontava a 1050 e che oltre questo limite non si sarebbe potuto andare.

Ora, poiché in questo articolo 82 si accenna solamente alle tabelle organiche degli ufficiali giudiziari, si commette un'aperta ingiustizia, in quanto non si tiene nessun conto dei commessi e degli aiutanti ufficiali giudiziari, che nel periodo più critico della nostra amministrazione della giustizia hanno assicurato il funzionamento degli uffici. È inutile allora fare a questa gente delle promesse puramente demagogiche, dire che si guarda ad esse con benevolenza, per poi buttarli sulla strada alla prima occasione o dimenticare completamente la loro esistenza.

Ecco perché io chiedo che la Commissione voglia aggiungere all'articolo 82 anche l'indicazione del numero, sia pure limitato a quello attuale di 1050, dei commessi giudiziari. Se poi il Governo, prendendo atto della mia richiesta, vorrà addirittura aumentare questo numero, esso farà opera saggia.

FODERARO, *Relatore*. Trovo alquanto esagerate le preoccupazioni dell'onorevole Amatucci per il fatto che i commessi autorizzati, cioè gli aiutanti ufficiali giudiziari attualmente in servizio, in base all'articolo 146 delle disposizioni transitorie, possono essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità per essere confermati nell'esercizio stesso. In una delle sedute precedenti, anticipando la discussione dell'articolo 146, io dissi che probabilmente esso sarebbe stato modificato nel senso che i commessi autorizzati attualmente in servizio sarebbero stati confermati nel servizio stesso per decisione del Ministro di grazia e giustizia, salvo determinate garanzie. Oltre questo non vedo la necessità di andare. Dal momento che la categoria non viene soppressa, è evidente che il Ministro potrà nominarne altri, qualora ne riscontri la necessità. Da questo a fare un organico degli aiutanti ufficiali giudiziari, ci passa parecchio e, ripeto, io non ne vedo davvero l'opportunità.

AMATUCCI. Nella relazione del disegno di legge del 1949, il Ministro di grazia e giustizia affermava fra l'altro che « in attesa che vengano organicamente disciplinati i servizi dei commessi in sede di riforma generale della materia e venga concesso ai medesimi un

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

assetto definitivo da attuarsi mediante l'inquadramento nei ruoli dei dipendenti statali, appariva urgente predisporre delle norme che servissero a garantire a questi lavoratori una relativa stabilità... ». In altre parole il Ministro dava allora una certa assicurazione ai commessi circa la possibilità di inquadrarli. Sono sorti nuovi elementi da allora, per non poter mantenere la promessa?

Non vale, a mio giudizio, la dichiarazione del relatore, che il Ministro potrà effettuare delle nomine in futuro. Se la legge non ne dà autorizzazione, il Ministro non potrà affatto farlo e la categoria scomparirà con l'esaurimento delle persone che attualmente prestano tale servizio.

FODERARO, *Relatore*. Confermando quanto ho detto poc'anzi, propongo la sospensiva su tutto il Capo XII, poiché, essendo esso in stretta relazione con l'articolo 146, sarà più opportuno discuterlo unitamente a questo.

RICCIO. Io aderisco alla proposta di sospensiva ed invito il Sottosegretario per la giustizia a riflettere nel frattempo sulla necessità di aumentare il numero dei commessi nel senso indicato dall'onorevole Amatucci. La legge ora in discussione doveva riguardare appunto gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari: cioè in un primo tempo sembrava che vi dovessero essere due ruoli per l'una e per l'altra categoria. Se invece intendiamo praticamente eliminare gli aiutanti, occorrerà chiarirlo almeno a noi stessi, perché in tal caso dovremmo notevolmente aumentare il numero degli ufficiali giudiziari. Quanto a me esprimo il parere che gli aiutanti debbano rimanere al loro servizio, che non è di integrazione o di supplenza: gli aiutanti eseguono materialmente le notifiche, e gli ufficiali giudiziari non potrebbero svolgere il loro lavoro se non avessero l'apporto di questi aiutanti.

Chi ha pratica di vita di tribunale sa perfettamente che le notifiche devono essere eseguite tutte con procedura di urgenza, se si vuole che esse vengano effettuate, dato l'enorme lavoro che incombe sugli uffici: per cui pretendere che gli ufficiali giudiziari possano fare da soli è perfettamente assurdo. Di conseguenza, rinnovo l'invito all'onorevole Sottosegretario di rivedere la materia, approfittando della sospensiva.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di sospensiva della discussione sul Capo XII.

(È approvata).

Segue l'articolo 85.

PARTE SECONDA
SERVIZIO DELLE NOTIFICAZIONI
E DELLE ESECUZIONI-RETRIBUZIONI

CAPO I.
OBBLIGHI COMPETENZA
E ATTRIBUZIONI

ART. 85.

« L'ufficiale giudiziario deve dimorare nel comune ove ha sede l'ufficio cui è addetto, e non può assentarsene senza regolare permesso, salvo che per cause di servizio, sotto pena di sospensione ».

FODERARO, *Relatore*. Propongo di sostituire alla dizione « deve dimorare », l'altra « deve risiedere ».

Per tutti gli impiegati statali infatti si suole parlare di obbligo di « residenza »; perché aggravare la situazione per l'ufficiale giudiziario, aggiungendo l'obbligo della « dimora »?

CAPALOZZA. A me sembra che esistano tutte le garanzie per le esigenze di movimento dell'ufficiale giudiziario, anche lasciando la dizione attuale dell'articolo 85, in quanto è stabilito nell'inciso che egli, « non può assentarsi senza regolare permesso ».

A me sembra che il collegamento continuo tra funzionario ed ufficio sia assicurato.

Chiedo al relatore come egli risolve la questione dell'ufficiale giudiziario, il quale sia addetto alla sede distaccata di pretura; sarebbe impossibile richiedere l'obbligo della dimora all'ufficiale giudiziario addetto alla sede distaccata di pretura, quando si sa che la sede distaccata di pretura è un ufficio volante, che ci si porta sul posto per determinati atti o quando il pretore vi accede per istruttoria o per udienza.

RICCIO. Poiché si tratta di un servizio specialissimo — del tutto diverso da quello di qualunque altro impiegato statale — e poiché vi è necessità inderogabile che, in ogni momento, questo servizio sia garantito, specialmente nella sede di pretura, dove vi è un solo ufficiale giudiziario, ritengo che si debba parlare di dimora.

FODERARO, *Relatore*. Non mi pare che ci sia un ufficiale giudiziario addetto alla sezione distaccata, per espletare soltanto quel servizio; in altro articolo si dispone che l'ufficiale giudiziario può, nei casi di urgente necessità, trasferirsi dalla sede principale presso la sezione distaccata. Ma, di regola, la funzione preso la sede distaccata è esercitata dall'usciera di conciliazione.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

Per quanto riguarda la mia proposta di sostituire la dizione « residenza », all'altra « dimora » ricordo a me stesso che « dimora », secondo la terminologia del vecchio Codice, era il luogo dove la persona principalmente si trovava; la « dimora abituale » diventava « residenza »; la « dimora occasionale temporanea » era « la dimora » in senso tecnico. Nella nuova legislazione questa distinzione è soppressa: esistono soltanto « residenza » e « domicilio ».

Quindi, volendosi riferire ai termini tecnici « residenza », quale dimora abituale, e « domicilio », centro principale degli affari e degli interessi, mi pare che non resti che sostituire alla parola « dimorare » la parola « risiedere ». In sostanza, la parola « risiedere » assorbe tanto il concetto del vecchio senso tecnico di « dimora », quanto il concetto di « dimora abituale ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È esatto che il concetto di « dimora » non è più contenuto nel Codice civile: nel Codice si parla di « domicilio » e di « residenza ».

Tuttavia la questione non ha molta importanza, perché comunque è disposto che l'ufficiale giudiziario non può assentarsi senza regolare permesso. Quindi, mi pare che vi sia ogni garanzia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore, di sostituire alla parola « dimora », la parola « risiedere ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 85.

(È approvato).

Segue l'articolo 86:

« È vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di atti del suo ministero fuori del proprio ufficio, fatta eccezione per i protesti cambiari richiesti dagli istituti di credito.

« Le richieste devono in ogni caso essere fatte all'ufficiale giudiziario dirigente o a quello preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

« L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto nel caso in cui l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario ».

AMATUCCI. Questo articolo è stato voluto da una particolare categoria di ufficiali giudiziari, per dare veste legale ad una pratica quanto mai illegale ed arbitraria.

È noto che alcuni ufficiali giudiziari, che hanno la fiducia da parte di determinati isti-

tuti di credito, praticamente si limitano ad esercitare l'attività relativa ai protesti cambiari. Molti ufficiali giudiziari hanno addirittura trasformato il loro rapporto in rapporto privato, disponendo di una larga rete di impiegati per lo svolgimento dell'attività relativa alla elevazione dei protesti cambiari. Solo a questa categoria è utile la disposizione di questo articolo.

La formulazione dell'articolo 86 presenta poi questo pericolo: un ufficiale giudiziario, specialmente nei piccoli centri, per qualsiasi motivo, allorché sia sollecitato per la notifica urgente di un atto, potrebbe eccepire di non poter ricevere l'atto, in quanto la legge gli fa divieto di ricevere atti fuori del proprio ufficio; mentre dall'altra parte, per persone che siano in rapporti di amicizia con un ufficiale giudiziario, egli potrà liberamente derogare da quest'obbligo. Pertanto si darebbe all'ufficiale giudiziario il potere di discriminare fra atto e atto, fra avvocato e avvocato, con grave danno per l'amministrazione della giustizia.

Quindi, credo opportuno che almeno il primo comma dell'articolo 86 sia soppresso.

RICCIO. Io aderisco pienamente alle ragioni esposte dal collega Amatucci e faccio presente che, proprio per quanto un momento fa ho detto, noi dobbiamo arrivare alla conseguenza di sopprimere tutto l'articolo 86, salvo a regolare in modo diverso la presentazione degli atti per quegli uffici in cui tutti gli ufficiali giudiziari sono riuniti insieme. Presento quindi un emendamento soppressivo dell'intero articolo 86.

PRESIDENTE. Sono stati quindi presentati un emendamento soppressivo del primo comma proposto dal collega Amatucci, e un emendamento soppressivo dell'intero articolo, proposto dall'onorevole Riccio.

ROCCHETTI. Sono contrario agli emendamenti, perché mi pare che sia logico che ci debba essere una certa disciplina degli uffici in quanto questa è garanzia per tutti. Per me, purché siano fatte salve le notifiche determinate dal magistrato, mi pare logico che l'ufficiale giudiziario debba risiedere nell'ufficio e non in mezzo alla strada. E poi, egli, come ogni lavoratore, deve avere le sue ore di lavoro e le sue ore di riposo.

LECCISO. Avevo predisposto un emendamento per la soppressione del primo comma dell'articolo 86, perché, se vi sono atti di esecuzione urgente che devono essere notificati, è necessario che l'ufficiale giudiziario sia autorizzato a ricevere questi atti anche fuori dell'orario d'ufficio. E non si spiega l'eccezione

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

fatta per i protesti cambiari degli istituti di credito.

Per quanto riguarda gli altri due commi, il concetto dovrebbe rimanere, anche se si vuole modificare un po', perché in sostanza si dice che l'aiutante non può ricevere le richieste se non quando l'ufficiale giudiziario sia assente.

Quindi propongo la soppressione dell'articolo 86, salvo l'ultimo comma.

GULLO. Signori miei, non creiamo complicazioni inutili! Nella realtà accade che talvolta l'ufficiale giudiziario non è in ufficio perché si trova fuori a notificare un atto. L'avvocato lo incontra e gli dà l'atto per istrada. E allora che cosa può succedere? Certamente l'avvocato avversario non potrà eccepire che l'altro avvocato ha consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto per istrada. Non stiamo quindi a complicare le cose! Io sono per la soppressione dell'intero articolo.

FUMAGALLI. L'onorevole Gullo ha ragione. L'ufficiale giudiziario per un terzo della sua giornata è in servizio e per un terzo può stare in casa. Molte volte, poi, v'è l'ufficiale giudiziario che lavora per due preture; e, d'altra parte, se v'è una notifica noiosa, l'ufficiale giudiziario potrà ricorrere a tutte le scuse per non fare la notifica. E allora si è costretti a cercarlo per istrada. Lasciamo quindi le cose come stanno.

FODERARO, *Relatore*. Osservo che il primo comma è del tutto superfluo: il divieto all'ufficiale giudiziario di ricevere atti, di cui al primo comma, deriva dal fatto che chi riceve atti è l'ufficiale giudiziario dirigente, in conformità al disposto del secondo comma. Il primo comma quindi può essere soppresso.

Il secondo comma però mi pare che non possa essere soppresso, perché è cardine del presente ordinamento la figura dell'ufficiale giudiziario dirigente. Quindi, anche per gli atti gravi che devono essere compiuti, la richiesta deve essere fatta solamente all'ufficiale giudiziario dirigente o a quello competente nel ramo del servizio.

Pertanto, il secondo comma rimane senz'altro. Però, è inutile dire « durante le ore d'ufficio », perché le richieste, secondo i principi generali, devono essere fatte sempre durante le ore d'ufficio.

In sostanza, io propongo la soppressione del primo comma, il mantenimento dell'ultimo comma e, quanto al secondo comma, la soppressione delle parole « durante l'orario d'ufficio ».

FUMAGALLI. Io propongo la soppressione anche del secondo comma e il mantenimento del solo terzo comma.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Poiché si tratta di materia pratica, io mi rimetto alla Commissione nella quale sono largamente rappresentati gli uomini che esercitano la professione forense. Certo si tratta di materia regolamentare che potrebbe anche non figurare nel testo legislativo. D'altra parte è anche vero che nella presente legge è stata creata la figura dell'ufficiale giudiziario dirigente. Per ragioni di coerenza si dovrebbero indicare anche le mansioni relative. Mi rendo tuttavia conto delle difficoltà prospettate dall'onorevole Gullo che certamente sono vere sul terreno pratico.

Riassumendo, quindi, mi rimetto alla Commissione facendo presente che a mio parere non sorgerebbero gravi difficoltà dalla soppressione dell'intero articolo.

FODERARO, *Relatore*. La indicazione della specifica responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente risponde alla necessità di moralizzare gli uffici giudiziari: il dirigente sarà responsabile, fra l'altro, delle entrate e delle uscite, nonché del relativo registro contabile. Si eviteranno, addossando la responsabilità a costui, le confusioni che attualmente si verificano negli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda la figura dell'ufficiale giudiziario dirigente, in sede di discussione generale, noi abbiamo approvato la nascita di questo dirigente che, secondo me, è il fulcro dell'ufficio esecutivo ed è nominato con tutte le garanzie che abbiamo visto. Quando voi affidate la notifica ad un qualunque ufficiale giudiziario, voi date a questo la possibilità di incassare le somme relative e sfuggite alla responsabilità del capo dell'ufficio, cosa che invece si deve evitare appunto per le ragioni di moralità cui ho accennato più sopra.

D'altra parte io non vedo quali inconvenienti potrebbero derivare dall'accettazione della tesi che io sostengo. In pratica avverrà che l'avvocato affida la notifica all'ufficiale giudiziario che trova in ufficio: sarà costui a farsi parte diligente e a portare la notifica al suo dirigente che provvederà alla registrazione e a tutte le altre formalità del caso.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi permetto far presente al relatore che le sue preoccupazioni sono infondate, in quanto l'articolo 39 prevede già le attribuzioni e le responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

FODERARO, *Relatore*. L'articolo 86 non fa che confermare l'articolo 39 e viceversa, in quanto l'uno non fa che porre in pratica il principio stabilito nell'altro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 86.

dell'articolo 86. Poiché sono stati presentati un emendamento soppressivo dell'intero articolo dall'onorevole Riccio ed emendamenti soppressivi parziali dagli onorevoli Amatucci, Lecciso, Fumagalli e Gullo, pongo per primo in votazione l'emendamento soppressivo totale, rimanendo salva la possibilità di votazione per gli altri, se esso non fosse approvato.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo totale dell'articolo 86 proposto dall'onorevole Riccio.

(È approvato).

L'intero articolo 86 risulta pertanto soppresso.

Segue l'articolo 87:

« Salvo quanto è regolato da leggi speciali, gli ufficiali giudiziari delle preture, dei tribunali e delle corti, nell'ambito del mandamento nel cui capoluogo risiedono, compiono, con attribuzione esclusiva, gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza delle autorità giudiziarie alle quali sono addetti.

« Essi hanno competenza promiscua per tutti gli altri atti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale appartengono.

« Gli atti di esecuzione sono di competenza promiscua degli ufficiali giudiziari ai sensi del comma precedente ».

AMATUCCI. Mi pare che questo articolo sia in contraddizione con l'articolo 127, che istituisce la cassa unica e stabilisce il principio della equa ripartizione di tutti i proventi fra gli ufficiali giudiziari esistenti nella stessa sede.

CAPALozZA. L'ordinamento attuale stabilisce una competenza concorrente e promiscua per quanto riguarda gli atti di un determinato ufficio, mentre stabilisce una competenza esclusiva per quanto riguarda il luogo e la zona.

FODERARO, *Relatore*. Il richiamo dell'onorevole Amatucci alla istituzione della cassa unica è effettivamente opportuno. Io avevo predisposto a questo riguardo un emendamento che doveva figurare come articolo 87-bis, ma se il Presidente è d'accordo, data la connessione, potrei svolgerlo ora.

Per l'attuazione della cassa unica è chiara l'utilità dell'accentramento di alcuni servizi. Quindi, la possibilità di evitare alle parti perdita di tempo consiglia l'accentramento in unico ufficio di determinati servizi, cioè pignoramenti, sfratti, protesti e sequestri: atti di competenza promiscua.

Quello che diceva il collega Amatucci parte da un richiamo alla cassa unica, di cui all'articolo 127, in base al quale i proventi sono divisi fra tutti gli ufficiali giudiziari del collegio.

Il richiamo è esatto per quanto riguarda gli atti di competenza promiscua. Ma mi pare che si cada in equivoco per quanto riguarda gli atti di attribuzione esclusiva, poiché per questi atti si viene a ribadire la pratica, oltre che i principi di diritto in questa materia: vale a dire ogni ufficiale giudiziario nell'ambito del collegio cui è addetto notifica con competenza esclusiva gli atti, che siano di competenza dell'autorità giudiziaria cui è addetto.

Quindi, stando così le cose, il principio della istituzione della cassa unica non può funzionare né derogare a questa norma di competenza esclusiva.

Diverso è il ragionamento, quando si tratta di norma di competenza promiscua.

In questo caso effettivamente, dato che lo consigliano motivi di opportunità, si può pensare all'accentramento in unico ufficio di determinati servizi.

Ecco perché dopo l'articolo 87, proporrei il seguente articolo 87-bis:

« Nelle sedi capoluogo di circondario alla esecuzione degli atti, di cui all'articolo 114 e 115 provvede un unico ufficio giudiziario, designato dal presidente del tribunale, sentiti i dirigenti dei singoli uffici.

« Nelle sedi capoluogo di distretto alla esecuzione degli atti, di cui al comma precedente, provvedono distintamente due soli uffici giudiziari, designati dal primo presidente della Corte di appello, sentiti i dirigenti dei singoli uffici.

« All'ufficio designato possono essere applicati ufficiali giudiziari degli altri uffici della stessa sede, tenuto conto delle rispettive esigenze di servizio.

« Si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 31 ».

Nelle sedi capoluogo di circondario, specie in quelle capoluogo di distretto, ad esempio, per i protesti vi era un ufficio autonomo: piuttosto che rivolgersi all'ufficiale indistintamente, chiunque avesse voluto fare elevare

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

protesto, si rivolgeva a questo ufficio, il quale, sotto la responsabilità del cancelliere capo o dell'ufficiale giudiziario dirigente, funzionava con competenza esclusiva su tutti i protesti. Oggi si farebbe lo stesso per quanto riguarda tutti questi atti elencati agli articoli 114 e 115.

Quali i vantaggi e quali gli eventuali svantaggi?

I vantaggi per le parti sono evidenti.

LECCISO. Si toglie così alla parte la possibilità di scelta.

FODERARO, *Relatore*. Non v'è neppure oggi, perché, quando ci si rivolge all'ufficiale giudiziario dirigente, questi, se vi indica il nome, manda chi si vuole; altrimenti, manda chi vuole lui. Comunque, la parte conosce l'ufficio a cui si deve rivolgere: l'ufficio specializzato nella materia, che è attrezzato con personale adatto e può sbrigare questo ramo con la maggiore celerità ed anche comodità.

Penso che anche al Governo siano arrivate sollecitazioni in questo senso da parte degli ufficiali giudiziari.

Si ha il vantaggio della parte, che troverà un ufficio spedito e di maggiore competenza in questo particolare ramo. Si ha un vantaggio anche e soprattutto per gli ufficiali giudiziari, i quali possono in questo modo affidare ai migliori questo ramo di servizio particolarissimo, costituendo un ufficio specializzato. E si ha un vantaggio anche per l'ufficiale giudiziario dirigente, il quale sa di disporre di un ufficio, in cui vi è un capo ufficio responsabile del buon andamento del servizio.

Pertanto propongo che l'articolo 87 resti intatto e che vi faccia seguito un articolo 87-bis nel testo da me proposto e letto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 87. (È approvato).

L'onorevole Foderaro propone il seguente articolo 87-bis:

« Nelle sedi capoluogo di circondario alla esecuzione degli atti, di cui all'articolo 114 e 115 provvede un unico ufficio giudiziario, designato dal presidente del tribunale, sentiti i dirigenti dei singoli uffici.

« Nelle sedi capoluogo di distretto alla esecuzione degli atti, di cui al comma precedente, provvedono distintamente due soli uffici giudiziari, designati dal primo presidente della Corte di appello, sentiti i dirigenti dei singoli uffici.

« All'ufficio designato possono essere applicati ufficiali giudiziari degli altri uffici del-

la stessa sede, tenuto conto delle rispettive esigenze di servizio.

« Si applicano le norme di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo ».

LECCISO. Dichiaro di votare contro questo articolo aggiuntivo.

Vi sono ragioni pratiche: da un momento all'altro sorge il bisogno di notificare un atto o di compiere una esecuzione a molti chilometri di distanza dal capoluogo; bisognerebbe recarsi direttamente dall'ufficiale giudiziario; come si fa a presentare l'atto a questo dirigente del capoluogo di circondario, il quale dovrebbe designare l'ufficiale giudiziario, secondo le esigenze del suo ufficio?

Dobbiamo guardare alle esigenze della parte, che sono superiori alle esigenze dell'ufficio.

Io posso preferire l'ufficiale giudiziario della pretura a quello del tribunale o della Corte di appello, per effetto della competenza promiscua.

FODERARO, *Relatore*. La differenza non è di competenza, ma soltanto di servizio; non varia in nulla la norma di competenza.

LECCISO. Respingendo l'articolo 86 abbiamo detto che anche fuori dell'orario di ufficio possiamo andare dall'ufficiale giudiziario.

FODERARO, *Relatore*. In sostanza, piuttosto che fare notificare a qualunque ufficiale giudiziario presso le maggiori sedi si costituisce un ufficio esecutivo, il quale provvede a questo particolare ramo di servizio.

CAPALAZZA. L'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore non mi pare si possa accogliere.

L'onorevole Foderaro ci dice che ci sono delle esecuzioni che durano dei giorni ed anche delle settimane.

Proprio questa affermazione a me sembra che debba convincerci che non è possibile volgerci sempre a quella persona, perché diversamente nell'esecuzione di un atto urgente troveremmo impossibilitata l'esecuzione da parte del richiedente, perché, se l'ufficiale giudiziario si trova occupato in un'esecuzione che dura più giorni, il richiedente non potrà ottenere niente. A questo si ovvierebbe dando la libertà di scelta. D'altra parte, sarà l'ufficiale dirigente che assegnerà in modo prevalente a una determinata persona quel determinato servizio, ma senza stabilire per legge che ci debba essere una specializzazione esclusiva da parte di questo ufficiale giudiziario.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

Si deve aggiungere anche l'osservazione del collega Lecciso sulla esclusione della scelta. Qui si è sottinteso o sottaciuto, o appena accennato, alla necessità di una moralizzazione degli uffici giudiziari. Ma a me sembra che questa moralizzazione si possa ottenere anche con la possibilità di scegliere coloro che danno maggiore affidamento alle parti e agli avvocati.

Specializzazione: sì, indubbiamente questo è un lato positivo, ma può essere anche un lato negativo. Può essere un lato positivo in quel determinato momento, in quel lasso di tempo per la funzionalità del servizio, ma diventa un danno se pensiamo che questo ufficiale giudiziario finirà per essere capace di fare soltanto un determinato servizio e, se domani sarà posto altrove, egli si troverà come un pulcino nell'acqua.

Pertanto, personalmente, almeno, voterò contro l'emendamento aggiuntivo.

FUMAGALLI. Mi associo. Faccio presente che si crea una complicazione. Voi sapete che normalmente negli studi le notifiche sono fatte dalle dattilografe!

CACCURI. Aggiungo un altro rilievo. Se l'ufficiale giudiziario specializzato non può compiere altri atti, si verificherebbe l'inconveniente che, se in una località si dovesse notificare un atto normale e fare una esecuzione, dovrebbero andare in quelle località due ufficiali: uno per notificare l'atto e l'altro per fare l'esecuzione.

FODERARO, *Relatore*. Propongo un emendamento all'emendamento, nel senso che l'ufficio sia istituito solo a giudizio del Presidente del tribunale.

Comunque, vorrei rispondere brevemente alle osservazioni fatte. Circa la libertà di scelta, non esiste in linea di diritto neanche oggi. L'onorevole Capalozza diceva: esigenza pratica di rivolgersi sempre ad una stessa persona. No, qui si tratta di rivolgersi ad un ufficio.

Nei piccoli centri, dove è un solo ufficiale giudiziario, è solo lui destinato a compiere i

determinati atti, mentre nei grossi centri si potrebbe istituire questo ufficio promiscuo per tutti gli atti di competenza promiscua ben determinati. Ma, appunto perché sono ben determinati, cade l'osservazione del collega Fumagalli, che dice che si potrebbe discutere se si tratti di atti esecutivi o non esecutivi. Gli atti sono elencati all'articolo 114 e 115, cioè sono gli atti che si concludono con un verbale. Non vedo dunque quali difficoltà possano nuocere all'istituzione di un simile ufficio. Se da parte di noi avvocati si pensi di trovare la comodità di rivolgerci sempre ad un ufficiale giudiziario, a qualsiasi ora e in qualsiasi luogo, questo non va precluso perché il rivolgersi all'ufficio significa avere un certo numero di ufficiali giudiziari di quell'ufficio, di cui si possa liberamente disporre. Quindi, modificarei l'emendamento nel senso che nella sede di capoluogo di circondario si può istituire l'ufficio a giudizio del presidente e, nelle sedi di corte d'appello, a giudizio del primo presidente della Corte d'appello.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 87-*bis* è così emendato:

« Nelle sedi capoluogo di circondario alla esecuzione degli atti di cui all'articolo 114 e 115 può provvedere un unico ufficio giudiziario, a giudizio e su designazione del presidente, sentiti i dirigenti dei singoli uffici ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole a questo emendamento all'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 87-*bis* proposto dal relatore, così modificato.

(Non è approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.